



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 21/05/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA 13 maggio 2009, n. 455

Deliberazione Giunta Regionale n. 2056 del 30.11.2007. Regolamenti regionali nn. 21 e 22 del 6 aprile 2005 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari, presso la sede del Servizio, sulla base della istruttoria espletata dall'Ufficio proponente, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

In merito all'oggetto del presente provvedimento, con deliberazione n. 2056 del 30.11.2007 la Giunta regionale ha disposto:

- di procedere agli adempimenti conseguenti agli obblighi di controllo regionali sulle incentivazioni meglio indicate in premessa e consistenti in particolare nel collaudo finale ai fini dell'erogazione della rata di saldo, mediante apposite commissioni composte da:

1. un ingegnere o architetto, iscritto all'albo regionale dei collaudatori, istituito ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 13/2001;
2. un esperto nell'area tematica dell'economia, in possesso di requisiti di carattere generale e tecnico-professionale descritti sub a) e b) del punto 4 della premessa;
2. un dipendente regionale, in possesso di adeguata competenza ed esperienza.

- in caso di accertata carenza di adeguate professionalità negli elenchi di cui al punto precedente, ovvero nell'organico regionale, uno o più componenti saranno scelti tra professionisti universitari, in discipline attinenti le valutazioni per cui sono costituite le commissioni;

- di autorizzare il dirigente del Settore Turismo e Industria Alberghiera ad utilizzare i professionisti

presenti nell'elenco degli esperti nell'area tematica dell'economia, tenuto ed aggiornato dal dirigente del Settore Industria e Industria energetica;

- delegare il dirigente del Settore Turismo e Industria Alberghiera alla nomina di ciascuna commissione, secondo criteri di rotazione e trasparenza.

Ove si rappresentasse la necessità, nelle more della costituzione dell'elenco di cui al punto precedente, il dirigente è autorizzato a nominare le commissioni in discorso con la presenza di due dipendenti regionali e di un componente esterno, laureato in ingegneria o architettura, iscritto all'albo regionale dei collaudatori, ferme restando le possibilità di nomina di professori universitari di ruolo nel caso di accertata carenza di adeguate professionalità, ai sensi delle premesse;

- di stabilire che il compenso dei componenti esterni sarà determinato secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche relative agli investimenti agevolati ai sensi della legge 488/92 e non potrà comunque superare l'importo di euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. lgs. n. 163/06;

- di stabilire che il compenso dei dipendenti regionali sarà determinato con riferimento alla regolamentazione vigente di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 3775 del 22.09.1998.

Con successivo provvedimento n. 561 del 15.4.2009:

- atteso che i programmi agevolati da collaudare riguardano investimenti il cui importo è compreso tra un minimo di euro 300.000,00 ed un massimo di euro 12.000.000,00;

- che il compenso spettante ai collaudatori resta a totale carico del beneficiario delle agevolazioni ai sensi dell'art. 13 dei regolamenti regionali nn. 21 e 22 del 6 aprile 2005;

- al fine di non far gravare eccessivamente sulle imprese l'onere dei compensi spettanti ai collaudatori, con riferimento agli investimenti di importo non elevato;

la Giunta regionale ha integrato la richiamata deliberazione n. 2056/2007, stabilendo e disponendo che la commissione di collaudo è composta da tre componenti solo per gli investimenti i cui importi siano superiori a euro 3.000.000,00. Per i programmi agevolati di importi inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00, la valutazione del numero dei componenti (uno o due) è demandata al Dirigente del Servizio.

Ciò premesso:

- ritenuto di determinare i termini entro cui procedere al collaudo finale di cui alla richiamata delibera di Giunta regionale n. 2056/2007, nonché di esplicitare le modalità di calcolo dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo finale;

- visto il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 22.07.1999 (registro 1-foglio 202), integrato con il successivo decreto del 25.05.2001, con cui sono stati, tra l'altro, determinati compensi spettanti ai componenti delle commissioni di accertamento dei programmi di investimento agevolati anche ai sensi della legge 488/92;

- rilevato che detti decreti ministeriali stabiliscono che:

- il compenso spettante a ciascun componente è determinato sulla base della seguente formula:

$$c = a + b$$

dove:

- c è il compenso spettante espresso in lire;
- a è il rimborso forfetario per spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento pari al 30% di b e comunque non inferiore a lire 1.500.000 e non superiore a lire 4.000.000;
- $b = i^{0,665}$ in cui i è l'importo del programma ammesso alle agevolazioni espresse in lire;
- i compensi, comunque, devono essere compresi tra un valore minimo e un valore massimo nella misura corrispondente rispettivamente agli importi degli investimenti di tre e cinquanta miliardi di lire;
- al presidente della commissione di accertamento spetta una maggiorazione del 20%;
- considerato che occorre procedere alla trasformazione degli importi sopraindicati in euro;
- per quanto riguarda il calcolo dell'algoritmo $i^{0,665}$, trattandosi di funzione esponenziale, occorre preliminarmente trasformare il valore dell'investimento da euro in lire e successivamente il risultato da lire in euro;
- per rendere agevole la determinazione dei compensi si ritiene di procedere a tabellare i valori del coefficiente b in euro corrispondenti a determinati importi di programma di investimento anch'essi espressi in euro. Per importi di programmi intermedi tra due valori tabellati, il coefficiente b è calcolato per interpolazione lineare;
- appare opportuno adeguare i compensi come sopra determinati utilizzando i coefficienti annuali di rivalutazione monetaria ISTAT.

I valori in euro del coefficiente b sono riportati nella seguente tabella, in corrispondenza di determinati importi dell'investimento ammesso alle agevolazioni espresse anch'essi in euro. Per importi dell'investimento compresi tra due valori della tabella, i valori di b sono determinati con interpolazione lineare.

TABELLA

Importo investimento ammesso alle agevolazioni (euro) Compenso lordo rivalutato

Fino 1.549,371 1.211

2.000.000 1.435

3.000.000 1.880

4.000.000 2.276

5.000.000 2.640

6.000.000 2.980

7.000.000	3.302
8.000.000	3.609
9.000.000	3.903
10.000.000	4.186
11.000.000	4.460
12.000.000	4.726
13.000.000	4.984
14.000.000	5.236
15.000.000	5.481 .
16.000.000	5.722
17.000.000	5.957
18.000.000	6.188
19.000.000	6.415
20.000.000	6.637
21.000,000	6.856
22.000.000	7.071
23.000.000	7.284
24.000.000	7.493
25.000,000	7.699
25.822.845	7.866

• La presente tabella è identica a quella adottata con determinazione del Dirigente del Settore Industria n. 597 del 7 giugno 2007, avente ad oggetto deliberazione G.R. 513 del 24.04.2007. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo.

Il compenso spettante ai collaudatori resta a totale carico del beneficiario delle agevolazioni ai sensi dell'art. 13 dei regolamenti regionali nn. 21 e 22 del 6 aprile 2005.

Sono a carico del beneficiario, altresì, la rivalsa dell'IVA e i contributi da versare alle casse previdenziali

dei liberi professionisti.

Ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 561/2009, la commissione di collaudo è composta da tre componenti solo per gli investimenti i cui importi siano superiori a euro 3.000.000,00. Per i programmi agevolati di importi inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a 3.000.000,00 la valutazione del numero dei componenti (uno o due) è demandata al dirigente del Servizio.

Il collaudatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 141 del richiamato D.Lgs. n. 163/06.

Il collaudo deve essere concluso entro e non oltre 50 giorni dalla data di accettazione dell'incarico di collaudatore, con trasmissione del verbale di collaudo al Servizio Turismo e Industria Alberghiera.

Trascorso tale termine, senza giustificato motivo, il Dirigente del Servizio procede alla revoca dell'incarico e alla contestuale nuova nomina.

Tanto premesso, si propone al Dirigente del Servizio l'adozione della conseguente determinazione.

Sezione contabile: Adempimenti di cui alla legge regionale n. 28/2001

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Marina Cancellara

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:

1. I collaudatori o le Commissioni di collaudo sono nominate ad avvenuta erogazione alla Ditta beneficiaria della seconda quota a seguito di acquisizione in atti del Servizio della positiva relazione del soggetto convenzionato sullo stato finale del programma di investimenti.

2. Il collaudo deve essere concluso entro e non oltre 50 giorni dalla data di accettazione dell'incarico di collaudatore, con trasmissione del verbale al Servizio Turismo e Industria Alberghiera.

3. Trascorso tale termine, senza giustificato motivo, il Dirigente del Servizio procede alla revoca

dell'incarico e alla contestuale nuova nomina.

4. Il compenso spettante ai professionisti esterni all'Amministrazione regionale è determinato sulla base della seguente formula:

$$c = a + b$$

dove:

- c è l'importo del compenso di ciascun membro in euro;
- a costituisce il rimborso forfetario per spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento ed è pari al 30% di b e comunque non inferiore a euro 900,00 e non superiore a euro 2.400,00, al lordo delle ritenute fiscali;
- b costituisce la quota del compenso variabile in funzione dell'importo del programma di investimento.

5. I valori in euro del coefficiente b sono stabiliti nella tabella riportata in premessa, che qui si intende integralmente trascritta, in corrispondenza di determinati importi dell'investimento ammesso alle agevolazioni espressi anch'essi in euro. Per importi dell'investimento compresi tra due valori della tabella, i valori di b sono determinati con interpolazione lineare.

6. Ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 561/2009, la commissione di collaudo è composta da tre componenti solo per gli investimenti i cui importi siano superiori a euro 3.000.000,00. Per i programmi agevolati di importi inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a 3.000.000,00, la valutazione del numero dei componenti (uno o due) è demandata al dirigente del Servizio.

7. Il compenso spettante ai collaudatori resta a totale carico del beneficiario delle agevolazioni ai sensi dell'art. 13 dei regolamenti regionali nn. 21 e 22 del 6 aprile 2005.

8. Sono a carico del beneficiario, altresì, la rivalsa dell'IVA e i contributi da versare alle casse previdenziali dei liberi professionisti.

9. Il compenso spettante ai collaudatori, dipendenti regionali, è determinato con riferimento alla regolamentazione vigente di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 3775 del 22 settembre 1998.

10. Al presidente della commissione di collaudo, ove incaricato, spetta una maggiorazione del 20%.

11. L'erogazione alla Ditta del saldo finale del 10% del contributo, è subordinata all'accertamento dell'avvenuto pagamento delle competenze spettanti ai collaudatori.

12. Il presente provvedimento è trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la pubblicazione.

13. Il presente atto viene trasmesso ai soggetti convenzionati e sarà allegato al provvedimento di nomina dei collaudatori.

14. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Marina Cancellara

AMMISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

DECRETO 28 aprile 2009, n. 1386

Esproprio.

IL DIRIGENTE

L'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Premesso:

- che, con delibera del consiglio comunale di Diso n.7 del 26/03/2004, è stato approvato il progetto in epigrafe in variante allo strumento urbanistico ed è stato, quindi, apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- che, con deliberazione n. 339 del 21/05/2004, la Giunta Provinciale ha approvato lo stesso progetto, dichiarato la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art.12 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e fissato in mesi sessanta il termine per l'emissione del decreto d'esproprio;
- che, con proprio decreto n. 1151 del 10/03/2005, è stata disposta in favore della Provincia di Lecce l'occupazione d'urgenza dei terreni occorrenti alla realizzazione del progetto di che trattasi;
- che in data 26/04/2005 si è provveduto ad eseguire l'occupazione d'urgenza con la compilazione dei verbali d'immissione in possesso;
- che con proprio decreto n. 1265 del 24/10/2006 il sottoscritto dirigente dell'Ufficio Espropri della Provincia di Lecce rideterminava le indennità provvisorie di espropriazione da corrispondere alle ditte interessate, in funzione delle risultanze dei tipi di frazionamento, dei rilievi eseguiti con gli stati di consistenza e della nuova situazione proprietaria accertata dallo stesso Ufficio Espropri;
- che, con propria determinazione dirigenziale n. 3316 del 27/11/2007, è stato disposto il pagamento diretto del saldo delle indennità di espropriazione e di occupazione spettanti alla ditta concordataria ed il deposito presso la Cassa DD.PP. delle stesse indennità destinate alle ditte non concordatarie.

Considerato:

- che sussistono tutti i requisiti richiesti dall'art. 8 D.P.R. n. 327/2001 per l'emanazione del decreto d'esproprio ;
- che, essendo state corrisposte le indennità alle ditte concordatarie e depositate presso la Cassa DD.PP. le indennità destinate alle ditte non concordatarie, quest'Ufficio, in alternativa all'atto di cessione volontaria, ritiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 11 del D.P.R. n. 327/2001, di dover emettere il decreto d'esproprio;

Visto il tipo di frazionamento catastale predisposto dall'impresa esecutrice dei lavori e approvato dall'Agenzia del Territorio di Lecce;

DECRETA

- E' disposta a favore della Provincia di Lecce (c.f. 80000840753) l'espropriazione dei terreni occorrenti per l'esecuzione dei lavori in oggetto, di proprietà delle ditte riportate nell'elenco allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, ove sono indicati gli estremi catastali, le superfici da

espropriare e le indennità di espropriazione e di occupazione corrisposte a favore di ciascuna di esse.

- Il presente Decreto, sarà registrato, trascritto presso la Conservatoria del RR.II. di Lecce ed inviato, per la pubblicazione, al B.U.R.P. Inoltre saranno eseguite le volture catastali, il tutto a cura e spese della Provincia di Lecce.

Il Dirigente l'Ufficio Espropri
Sergio Martina